

ACCORDO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI FIUMALBO (MO) E LA PROVINCIA DI MODENA PER L'UTILIZZO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate DI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.

In attuazione alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici, con il presente accordo operativo, tra

- **IL COMUNE DI FIUMALBO (MO)**, rappresentato dall'Arc. **Noemi Covili** che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico (C.F. Ente 83000910360), autorizzato in forza della Deliberazione G.C. n. 32 del 23/05/2022 esecutiva ai sensi di legge;
- **LA PROVINCIA DI MODENA**, rappresentata dall'Avv. **Barbara Bellentani**, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Amministrativa (C.F. Ente 01375710363), autorizzato in forza dell'atto del Presidente n. del .../.../2022;

Premesso che:

- L'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. recante "Codice dei Contratti pubblici", prevede la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di dotarsi di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate in base alle soglie stabilite nell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per l'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto e in particolare del principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- In attuazione del comma 7 del predetto art. 36 l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Determinazione n. 1097 del 26/10/2016, ha approvato le Linee Guida n. 4 recanti "*Procedure*

per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016);

Richiamato l'art. 63 del D.Lgs n.50/2016 disciplinante l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il quale dispone al comma 6 che "le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali desunte dal mercato" [...] "nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione [...]".

Considerato che l'istituzione di un Elenco di Operatori Economici qualificati da invitare alle procedure negoziate in base alle soglie stabilite nell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte del Comune di Fiumalbo ed il suo costante aggiornamento comporterebbe un impegno di risorse umane ed economiche notevolmente gravoso visto l'attuale assetto organizzativo dell'Ente.

Preso atto che la Provincia di Modena ha istituito l'Elenco di Operatori Economici qualificati da invitare alle procedure negoziate relative a lavori in base alle soglie stabilite. nell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., curandone il costante aggiornamento.

Valutata pertanto l'opportunità di stipulare un accordo operativo tra il Comune Fiumalbo e la Provincia di Modena per l'utilizzo dell'Elenco provinciale di Operatori Economici qualificati da invitare alle procedure negoziate relative a lavori in base alle soglie stabilite nell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, istituito da parte della Provincia di Modena e da questi costantemente aggiornato.

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite

SOTTOSCRIVONO

Il seguente Accordo Operativo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Oggetto del presente accordo è la possibilità di utilizzo, da parte del Comune di Fiumalbo, dell'Elenco di Operatori Economici qualificati da invitare alle procedure negoziate relative a lavori

in base alle soglie stabilite. nell'art. 36 del D.Lgs.50/2016, istituito e curato da parte della Provincia di Modena.

Art. 2 – Adempimenti in capo al Comune di Fiumalbo (MO)

Il Comune di Fiumalbo si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni atte a far sì che le imprese interessate possano procedere alla presentazione di istanza di iscrizione al suddetto elenco presso la Provincia di Modena.

Il Comune di Fiumalbo si impegna altresì ad utilizzare in via prioritaria il suddetto elenco per la definizione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate relative a lavori in base alle soglie stabilite. nell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., senza pertanto pubblicare eventuali manifestazioni di interesse per le medesime procedure, salvo nell'eventualità di assenza di operatori adeguatamente qualificati ai sensi di legge nell'elenco medesimo.

Art. 3 – Adempimenti in capo alla Provincia di Modena

La Provincia di Modena curerà l'aggiornamento del suddetto elenco provvedendo a fornirlo al Comune di Fiumalbo al fine della individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate relative agli affidamenti di lavori in base alle soglie stabilite nell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

Art. 4 – Individuazione delle qualificazioni

L'individuazione delle qualificazioni richieste in relazione ai lavori da eseguirsi spetta al Comune di Fiumalbo previa concertazione con la Provincia.

Art. 5 – Attivazione Elenco

Il Comune di Fiumalbo comunicherà tramite richiesta scritta, in modo riservato, alla Provincia la necessità di attivare l'utilizzo dell'elenco.

La Provincia provvederà, entro un termine prestabilito dalle tempistiche della procedura negoziata, a fornire l'elenco vigente sulla base degli aggiornamenti periodici.

Spetterà al Comune di Fiumalbo procedere alla trasmissione degli inviti al fine dello svolgimento

della procedura negoziata. Terminata la procedura negoziata il Comune di Fiumalbo comunicherà alla Provincia i nominativi dei soggetti invitati, partecipanti e del soggetto aggiudicatario allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di rotazione degli inviti.

Art. 6 – Doveri di segretezza

Ai responsabili del procedimento di Provincia e Comune di Fiumalbo attiene il dovere di segretezza in merito all'uso dei dati personali dei soggetti invitati durante lo svolgimento della procedura negoziata.

Art. 7 – Durata

Il presente accordo ha durata di anni due (due) dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) previa approvazione da parte dei rispettivi organi istituzionali.

Art. 8 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra gli Enti aderenti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 9 – Rinvio, norme finali

Per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 10 – Bollo e registrazione

Il presente atto, composto da n. 4 facciate scritte per intero è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 642 – Allegato B – articolo 16, come modificato dal D.P.R. del 30/12/1982 n. 955.

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al D.P.R. 26-4-1986 n.131.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Per il Comune di Fiumalbo

Arch. Noemi Covili
Responsabile del Settore Tecnico

Per la Provincia di Modena

Avv. Barbara Bellentani
Dirigente del Servizio Appalti e Contratti